

Luci ed ombre della sentenza n. 1/2014

di **Andrea Severini**, Dottorando di Ricerca in Diritto Costituzionale presso l'Università Degli Studi Roma Tre

SOMMARIO: 1. Per un mese con il fiato sospeso 2. Il primo imperativo: dare il premio solo a chi lo merita 3. “Vota Antonio! Vota Antonio!” (Ovvero il ritorno delle preferenze). 4. E ora che succede?

1. Per un mese con il fiato sospeso

Era il 4 dicembre 2013 quando la Corte costituzionale comunicò all'opinione pubblica, tramite un ormai storico comunicato stampa, che la legge elettorale n. 270/2005, volgarmente detta *porcellum*, non esisteva più. O meglio, esisteva ancora, ma sarebbe stata diversa.

Il testo del comunicato, per quanto ovviamente scarno, forniva indicazioni molto precise: l'oggetto della futura sentenza di accoglimento¹ sarebbero stati i premi di maggioranza – sia quello previsto per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica - e le liste elettorali c.d. “bloccate”.

Evidentemente, però, i giudici della Consulta si resero conto di dover anticipare alcune possibili critiche delle forze politiche; a questo proposito fecero capolino, nello stesso comunicato, due capoversi di non poco momento: “*Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici. Resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali*”.

Tali precisazioni rappresentano un fatto raro all'interno della prassi della Corte Costituzionale. Si pensi ad esempio alla necessità di specificare un dato ovvio come quello del momento temporale

¹ Come noto, la Corte Costituzionale era stata investita della questione di legittimità riguardante gli artt. 4, secondo comma, 29 e 83, primo comma, n. 5 e secondo comma del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, nonché dell'art. 14, primo comma, 17, secondo e quarto comma, dello stesso testo normativo, dalla Corte di Cassazione con ord. n. 12060/2013, per cui si veda ZICCHITTO, *L'incostituzionalità della legge elettorale ovvero quando il giudice comune “confonde” Corte Costituzionale e Parlamento*, in www.rivistaaic.it/osservatorio.

della decorrenza degli effetti della sentenza: in questo modo i giudici costituzionali hanno prevenuto qualsiasi manipolazione della realtà ad uso e consumo delle forze politiche ma soprattutto dell'opinione pubblica, poco avvezzata a interpretare sentenze.

Ancor più forte è il piccolo monito lanciato al Parlamento che potrebbe essere così tradotto: *“noi abbiamo fatto quel che dovevamo, ora tocca a voi”*. L'immagine metaforica che viene subito in mente è quella di una rigida carezza fatta da un nonno ad un nipote indisciplinato.

E' stato quindi sufficiente un comunicato per spingere i principali quotidiani nazionali a richiedere l'intervento dei più insigni giuristi. Dalle colonne del Corriere della Sera, il 5 dicembre, Michele Ainis avvertiva che era stato il *“vuoto politico”* a tenere a galla *“per tre legislature una legge elettorale che costituisce di per sé un insulto alla democrazia [...] Certo, sarebbe stato meglio, molto meglio, che a scrivere le nuove regole del gioco fossero state le assemblee legislative [...] Una sentenza costituzionale non è la via maestra, non è mestiere della Consulta scrivere le leggi elettorali. Ma fra il nulla e la sentenza, meglio la sentenza. Alla fine della giostra, è infatti di questo che si tratta: un rimedio estremo rispetto ad un danno estremo”*.

In attesa della motivazione, si levarono gli scudi di chi definiva *“abusivo”* il Parlamento e le sue manifestazioni, dal rieleto Presidente della Repubblica al Governo al quale era stata accordata la fiducia. In quei giorni provò a mettere ordine il giudice Giuseppe Frigo, uno dei componenti della camera di Consiglio, che espressamente dichiarò che *“gli effetti della sentenza non sono retroattivi ma valgono per il ‘dopo’ e non per il ‘prima’, come avviene normalmente”*.

Tante parole ed altrettanta confusione, dunque, in attesa della pubblicazione integrale della sentenza, avvenuta il 13 gennaio.

2. Il primo imperativo: dare il premio solo a chi lo merita!

Tralasciando in questa sede l'analisi circa l'ammissibilità o meno della questione, in quanto oggetto di altro approfondimento², il primo aspetto di merito che cattura l'attenzione dell'interprete è l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale posta sull'art. 83 del d.P.R. 30 marzo

² Vedi a tal proposito PASTENA, *Operazione di chirurgia elettorale. Nota a margine della sentenza n. 1 del 2014*, in www.rivitaaic.it/osservatorio.

1957, n. 361, nella parte in cui dispone che l'Ufficio elettorale nazionale verifica “*se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi*” (comma 1, n. 5) e stabilisce che, in caso negativo, “*ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza*” (comma 2). In altre parole, si tratta del meccanismo premiale per cui la coalizione che raggiunge la maggioranza relativa dei voti se ne vedrà riconosciuta una assoluta con l'automatica assegnazione di 340 seggi della Camera dei Deputati.

La *ratio* della norma risiede nel garantire il funzionamento della Camera concedendo un'ampia maggioranza alla coalizione ovvero alla lista ritenute più rappresentative.

La Corte costituzionale perviene all'accoglimento della questione di illegittimità costituzionale della disposizione appena citata utilizzando come parametro gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma e 67 Cost., ma, vista la delicatezza della materia, lo fa con una premessa necessaria.

Come noto, infatti, il legislatore conserva un'ampia discrezionalità nel regolare la materia del sistema elettorale, poiché la Costituzione non impone alcun modello, pur essendo improntata verso una netta preferenza per il sistema proporzionale³.

Ciò premesso, la Corte non fa segreto della propria insoddisfazione nei confronti del Parlamento che, a suo dire, sarebbe colpevole di non aver considerato i profili di irrazionalità già palesati con sentenze pubblicate in passato⁴. Però è anche vero, come riconosciuto dalla stessa Corte, che

³ Indizi in questo senso sono riscontrabili, ad esempio, nel meccanismo di revisione costituzionale, laddove la maggioranza dei due terzi richiesta dall'art. 138 Cost. affonda le sue radici nella necessità di coinvolgere la maggior percentuale possibile di rappresentanti politici. Sul punto si deve dar conto della tesi presente in LAVAGNA, *Il sistema elettorale nella Costituzione italiana*, in *Riv. trim. dir. publ.*, 1952, 857 e ss., secondo cui la Costituzione italiana del 1948 sarebbe una Costituzione consociativa, che avrebbe nel compromesso tra le diverse forze politiche il suo DNA e che conterebbe disposizioni incompatibili con qualsiasi sistema elettorale che non fosse puramente proporzionale.

⁴ La Consulta fa espresso riferimento a Corte Cost., 30 gennaio 2008, nn. 15 e 16, in *Giur. cost.*, 2008, I, con nota di TARLI BARBIERI, *Le sentenze sui referendum “Guzzetta” tra (apparenti) conferme e (sostanziali) novità*, ed in *Giur. it.*, 2008, 1367 e ss. con nota di GUARNIER, *Brevi notazioni sulle ultime pronunce in tema di ammissibilità dei referendum elettorali*; Corte Cost., 24 gennaio 2012, n. 13, in *Giur. cost.*, 2012, I, 85 e ss., con note di GUASTINI, *Senza argomenti. La Corte sulla reviviscenza (e dintorni)*, D'ATENA, *Abrogazione referendaria ed effetto ripristinatorio, Morrone, Abrogazione e reviviscenza nella motivazione della sent. n. 13 del 2012 della Corte Costituzionale* ed in *Giur. it.*, 2008, 1501 e ss., con nota di COLASANTE, *La Consulta boccia i quesiti referendari volti alla reviviscenza del precedente sistema elettorale. Osservazioni critiche sull'inammissibilità del primo quesito*. In queste occasioni la Corte aveva mosso un monito al Parlamento affinché considerasse “*gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi*”.

difficilmente la questione può essere risolta senza infliggere un palese *vulnus* alla discrezionalità del legislatore⁵; non potendo rimodellare i requisiti per l'assegnazione del premio, quindi, alla Consulta non rimane altro che limitarsi alla verifica del corretto bilanciamento degli interessi in gioco, adottando una sentenza di accoglimento secca.

Se, da un lato, l'obiettivo del legislatore è senza dubbio quello, già richiamato, di garantire una tenuta stabile alla maggioranza parlamentare, d'altro canto ciò non può determinare – per usare le parole della Corte - *“un'eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.”*. In altre parole, ciò che maggiormente inficiava, sotto il profilo della legittimità costituzionale, la legge elettorale vigente fino a pochi giorni fa è l'assenza di precise soglie percentuali superate le quali si potesse assegnare il premio di maggioranza.

Non v'è dubbio che il sistema proporzionale dovrebbe assicurare alla maggior parte delle forze politiche la garanzia di sopravvivenza, o quanto meno di partecipazione alla vita politica⁶. Tralasciando il meccanismo delle soglie di sbarramento, poiché non rientranti nell'oggetto della sentenza commentata, si può agevolmente notare che la trasformazione della più esigua maggioranza relativa in maggioranza assoluta frustra la natura stessa del sistema proporzionale. Laddove, infatti, il voto espresso dai cittadini porti ad una composizione eterogenea della Camera dei Deputati, senza che una coalizione abbia ottenuto una netta preponderanza, la “fotografia” della realtà viene distorta con l'assegnazione del premio di maggioranza. Pertanto, prosegue la Corte, *“l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima [...] è tale da determinare un'alterazione del*

⁵ Si veda RUOTOLO, *Un'inammissibilità annunciata – Commento a prima lettura a Corte Cost., sent. n. 13/2012*, in www.federalismi.it, in cui l'Autore si chiede: *“come avrebbe fatto la Corte a fissare la soglia minima di voti e/o di seggi senza invadere la discrezionalità del legislatore?”*. Dai moniti ripetutamente destinati al Parlamento si poteva, al più, dedurre un'incostituzionalità latente della legge, ma non talmente evidente da giustificare un'autorimessione in sede di scrutinio dell'ammissibilità del referendum, ed una riconduzione della materia ad una zona d'ombra difficilmente valicabile dal sindacato di legittimità costituzionale. Sul tema si segnala anche l'intervento di CARNEVALE, *Tornare a vivere: ma è sempre un vantaggio? Riflessioni in tema di abrogazione, reviviscenza e referendum elettorali*, in BIN, BRUNELLI, PUGIOTTO VERONESI (a cura di), *Nel “limbo” delle leggi*, Torino, 2012, 3 e ss.

⁶ Si veda in tal senso BIN, PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, 2008, Torino, IX ed., 149 e ss.

circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.)”.

L’assunto presta il fianco ad almeno un’obiezione critica circa la pertinenza del principio di eguaglianza del voto nella declaratoria di incostituzionalità *de qua*. L’eguaglianza del voto, parafrasando la migliore dottrina⁷, impone che ad ogni uomo corrisponda un voto e che sia esclusa la possibilità di accordare un peso specifico maggiore al voto espresso da un soggetto particolare o che un singolo possa esprimere una pluralità di voti. Da questa definizione si desume che il carattere dell’eguaglianza debba essere presente “a monte” rispetto al voto, e non “a valle”, quando questo, per l’effetto di un meccanismo deciso dal legislatore, può trasformarsi nell’assegnazione del premio di maggioranza. In altre parole, l’elettore che si presenta al seggio esprime un voto che potenzialmente è uguale a tutti gli altri, poiché, sempre potenzialmente, la coalizione da lui scelta è in grado di ottenere il premio di maggioranza.

Lo stesso non può dirsi circa la pertinenza del principio dell’eguaglianza *ex art. 48, secondo comma, Cost.* con riferimento all’operatività del premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica. In questo caso l’obiettivo del legislatore, vale a dire quello di garantire l’elezione su base regionale dei componenti dell’Assemblea in parola, si risolve in una netta contraddizione rispetto alla stabilità del Parlamento ed in un *vulnus*, questa volta evidente, del voto di pari peso e misura. Anche in questo caso, infatti, viene attribuita la maggioranza assoluta alla coalizione in grado di raggiungere il maggior numero di voti; diversamente da quanto accade per la Camera, però, ogni Regione assegna un numero diverso di seggi, determinando un sistema casuale di composizione del Senato. E’ utile riportare le parole della Corte: “*anche queste norme [...] contengono una disciplina manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentatività dell’assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza decisionale del sistema), incidendo anche sull’eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma e 67 Cost”.*

⁷ CARNEVALE, *Il Parlamento*, in MODUGNO (a cura di), *Diritto Pubblico*, 2012, Torino, 267.

Da ciò discendono due conseguenze: da un lato, il possibile, e storicamente dimostrato⁸, effetto di ingovernabilità del Paese; dall'altro, il palese riconoscimento di voti più "pesanti" rispetto ad altri. Non troverebbe alcuno spazio la critica mossa poc'anzi, perché in questo caso il voto è viziato da una diseguaglianza già nella sua fase di "uscita": esemplificando, un elettore della Lombardia sa che con il voto nella sua Regione si assegneranno più seggi rispetto a quelli del Molise.

In conclusione sul punto, il sistema così considerato comporta l'illegittimità costituzionale per manifesta irragionevolezza: è infatti del tutto fallimentare il bilanciamento fra obiettivi dichiarati, obiettivi realmente perseguiti e principi costituzionali. Se nessun dubbio può essere avanzato circa le prime due voci, residua qualche perplessità per quanto concerne i parametri del giudizio e, soprattutto, il grado di intromissione dei giudici della Consulta nella discrezionalità del legislatore.

3. *"Vota Antonio! Vota Antonio!" (ovvero: il ritorno delle preferenze)*

Il secondo profilo di incostituzionalità accolto dalla Corte con la sentenza n. 1/2014 riguarda le cosiddette "liste bloccate", vale a dire l'elenco pre-compilato di soggetti eleggibili fra i quali l'elettore non ha alcuna possibilità di esprimere la propria preferenza.

Le disposizioni che prevedono questo meccanismo, secondo i giudici della Consulta, *"escludono ogni facoltà dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, all'ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti"*. Non v'è chi non veda come queste liste bloccate rappresentino la vera anima della legge elettorale, ed uno degli aspetti più critici della stessa.

Sono i partiti a scegliere gli eletti e non, come dovrebbe accadere in un sistema dichiaratamente proporzionale, il corpo elettorale. La circostanza appare ancora più evidente se si pensa che nulla vieta ad alcuno di presentarsi come capolista in qualsiasi circoscrizione scegliendo alla fine della

⁸ A tal proposito non sfuggirà alla memoria di chi legge il contraddittorio risultato della tornata elettorale del 2006: al suo "esordio", il *Porcellum* partorì una Camera nettamente in mano alla coalizione di centro-sinistra ed un Senato che presentava un sostanziale pareggio fra le due principali coalizioni. Lo stesso risultato si è registrato al termine delle ultime elezioni, datate febbraio 2013, cui è seguito un lungo periodo di stallo prima di giungere al Governo delle "larghe intese".

consultazione dove farsi eleggere e facendosi quindi sostituire dai secondi in ordine di lista nelle altre circoscrizioni.

I cittadini, costretti ad una scelta in blocco della lista, vedono frustrati i caratteri di libertà e personalità del proprio voto, intesi nel senso di consapevolezza del voto⁹ e relazione diretta fra elettore ed eletto.

Appare quasi lapalissiano precisare che questo sistema fu accolto con forte scetticismo, tanto per usare un eufemismo, dagli operatori di diritto, che vi scorsero una fortissima contrazione della partecipazione dell'elettore alla vita politica, ormai totale appannaggio dei partiti. Basta pensare che si è parlato di *“condizioni di minorità, in termini anche di mera consapevolezza, in cui l'attuale disciplina pone l'elettore rispetto alle decisioni di partito”*¹⁰. Inoltre, la situazione di crisi dei partiti ha reso ancora più inaccettabile il ricorso a liste preconfezionate dai dirigenti degli stessi: negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad una progressiva “uscita” dei cittadini dai partiti, ristagnanti nei loro blocchi apicali. In altre parole, la totale perdita di contatto con l'elettorato ha contribuito a spersonalizzare ancora di più il rapporto fra politica e cittadini, rendendo la creazione di liste bloccate ancora più usurpativa del diritto di scelta dell'elettore.

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale è riuscita a mettere tutti d'accordo eliminando le “liste bloccate”, in quanto in contrasto, in primo luogo, con l'art. 67 Cost., che prevede il principio della rappresentanza dei parlamentari e l'assenza di qualsivoglia vincolo di mandato. Da ciò si dovrebbe presumere che il mandato debba essere conferito dall'elettore, ma, come si è visto, questo non è l'effetto della legge elettorale del 2005 nella sua originaria formulazione: la previsione di liste “preconfezionate” impone quanto meno un obbligo di riconoscenza di coloro che, posizionati ai primi posti, hanno maggiori possibilità di prendere parte alle due Assemblee legislative. Di più: non è il cittadino che sceglie da chi farsi rappresentare, ma è il partito che sceglie chi nominare quale portatore del verbo in Parlamento.

Oltre alla violazione dell'art. 48, secondo comma, Cost., dimostrata dall'assenza dei caratteri di libertà e personalità del voto, cui si accennava in precedenza, fungono da parametri ulteriori gli artt. 56, primo comma, 58, primo comma e 49 Cost. Il metodo di voto sostanzialmente indiretto è quanto

⁹ In merito all'accezione della libertà del voto come consapevolezza dello stesso, si vedano Corte Cost., 2 febbraio 1978, n. 16, in *Giur. Cost.*, 1978, I, 79 e ss., e Corte Cost., 10 maggio 1995, n. 161 in *Giur. Cost.*, 1995, II, 1346 e ss.

¹⁰ Si veda ancora CARNEVALE, in MODUGNO (a cura di), *Op. cit.*, 283.

maggiormente irrispettoso del suffragio diretto e della libertà dei cittadini di partecipare alla vita democratica.

Resta da capire se, introducendo una nuova modalità di liste bloccate molto corte¹¹, si possa superare il profilo di illegittimità costituzionale. Sul punto la Corte non è chiara, in quanto opera spesso un riferimento al problema della lunghezza delle liste (*“votando un elenco spesso assai lungo”*; *“scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati”*; *“disciplina non comparabile [...] alle circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi”*). Se così stanno le cose, due sono le possibili posizioni degli interpreti: la lista bloccata è di per sé incostituzionale poiché prevede una scelta pur sempre operata dal partito ed una distorsione dovuta alle candidature multiple ovvero una lista pur sempre bloccata, ma breve, rispetterebbe il diritto di scelta dell’elettore.

La prima interpretazione reca con sé il pregio di non lasciare adito a dubbi ed eviterebbe di ritrovarsi con una nuova legge elettorale ancora viziata da profili di illegittimità costituzionale. Ben più complessa è la seconda esegesi, del tutto plausibile, delle parole della Corte: dovremmo infatti chiederci quando una lista può essere ritenuta corta o lunga e resterebbe pur sempre necessario impedire la candidatura multipla.

Si deve inoltre aggiungere che la Corte ha ritenuto assorbita la questione proposta in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. ed alla norma interposta rappresentata dall’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, stabilendo una primazia del diritto interno e dei principi costituzionali in materia di legge elettorale¹².

Tirando le fila del discorso, si può affermare che il ritorno al sistema proporzionale puro è ormai perfezionato, poiché con quel che resta della legge elettorale gli elettori potranno indicare la propria preferenza al candidato inserito nelle liste che non sono più “bloccate” e non prevedono alcun ordine di ingresso in Parlamento. Se qualche novello Totò volesse affacciarsi dal proprio balcone consigliando con voce perentoria ai suoi concittadini di votare per Antonio La Trippa, potrebbe tornare a farlo.

¹¹ Si tratta, in verità, della proposta elettorale sancita dal patto Renzi-Berlusconi e contenuta nel modello c.d. *Italicum*.

¹² Più diffusamente BONOMI, *L’assorbimento dei vizi di inammissibilità e l’assorbimento dei vizi di costituzionalità: nei meandri e nella polisemia dei due “concetti”*, in www.forumcostituzionale.it.

4. E ora che succede?

Nel primo paragrafo si è dato conto dei maggiori dubbi che avevano accompagnato la diffusione del comunicato stampa, più di un mese fa. La Corte, nella parte finale della sentenza, sembra volersi prendere carico di questi punti oscuri e fornisce la propria spiegazione e le indicazioni per il futuro prossimo.

In primo luogo, la legge n. 270/2005 è tuttora vigente nel nostro ordinamento, seppur depurata degli articoli che prevedevano i premi di maggioranza e le liste bloccate. Ciò permette ai giudici di affermare che *“la normativa [...] è complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte”*. Torna immediatamente alla mente della stessa Consulta la sentenza n. 13/2012, di cui si è parlato in precedenza, con cui fu dichiarato inammissibile il quesito referendario tendente all’abrogazione della legge elettorale in favore della reviviscenza del precedente sistema denominato *Mattarellum*. Senza dilungarsi troppo sui dubbi suscitati dalla sentenza appena citata¹³, ci si può limitare a ricordare che in quell’occasione il giudizio negativo derivò dal timore di lasciare il Paese privo di qualsivoglia meccanismo elettorale. Sul punto la giurisprudenza costituzionale è copiosa ed ormai unanime: la legge elettorale è costituzionalmente necessaria *“per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali”* e pertanto non può essere oggetto di abrogazione totale.

L’illegittimità di alcune disposizioni dell’intero testo normativo è, al contrario, uno scenario possibile, inveratosi proprio con la sentenza n. 1/2014. Il risultato è un ritorno al sistema proporzionale che ha il sapore di un arretramento non indifferente, se si considera che già nel 1993 si era abbandonata questa via in favore di un sistema maggioritario, *rectius* maggioritario al 75%.

D’altronde, nonostante il palese momento di difficoltà delle forze politiche, il proporzionale è un sistema che può garantire l’elezione del Parlamento. Non vi sono nemmeno problemi di adattamento con l’ordine delle liste che, a detta della Consulta, potrà tornare ad essere operante solamente nel caso in cui l’elettore non esprima la propria preferenza per un candidato in particolare. In questo modo, però, la sentenza appare al limite fra un’interpretativa ed un’additiva, poiché reinsertisce le preferenze in una legge dove queste non sono previste: *“per quanto riguarda*

¹³ Per un più ampio approfondimento si veda COLASANTE, *Op. cit.*

la possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza – si legge nella motivazione – eventuali apparenti inconvenienti [...] possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione". Quali sono questi rimedi? Li indica la stessa Corte: oltre al riemergere dell'ordine in assenza di preferenze, cui si accennava poc'anzi, si passa dallo spazio sulla scheda per esprimere il voto alla necessità di esprimerla come preferenza unica.

E' quasi inutile ripetere che un sistema proporzionale, nell'Italia di oggi, non può portare ad alcun risultato accettabile. Per sua natura, questo metodo di composizione del Parlamento porta con sé il pregio di rappresentare la maggior parte delle espressioni politiche, ma necessita d'altro canto di eletti inclini a trovare un forte accordo su un programma condiviso. La storia degli ultimi venti anni lascia presumere che la riforma della legge elettorale è quanto di più urgente per il Paese ma, almeno finora, oltre a proposte di vario tipo, dalle più fantasiose alle più plausibili, non c'è stato alcun passo concreto.

Il secondo dubbio che aveva assalito l'opinione pubblica, cavalcato soprattutto da una forza politica molto popolare, riguardava la sorte dell'attuale Parlamento in seguito alla declaratoria di illegittimità parziale, giova ricordarlo, del *Porcellum*. Anche su questo la Corte è intervenuta, fornendo una precisa linea guida: la sentenza "*non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate*". Come noto, le sentenze di accoglimento producono i loro effetti retroattivamente salvo che per i c.d. "rapporti esauriti"¹⁴. Quando le elezioni possono ritenersi un fatto concluso? E' la stessa Corte a dirlo esplicitamente, quasi ne sentisse il bisogno: "*le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali*". Con questo *obiter dictum*, la Corte salvaguarda e difende a spada tratta il principio fondamentale della continuità dello Stato, prevedendo che un'eventuale decadenza di fatto e di diritto del Parlamento avrebbe sprofondato il Paese in una crisi

¹⁴ A tal proposito si consiglia la lettura di MODUGNO (a cura di), *Op. cit.*, 710 e ss. e CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, IV ed., Milano, 2004, 225 e ss. Gli Autori definiscono "*complessa*" la questione dei rapporti esauriti, dei quali non è possibile una elencazione che pretenda di essere completa. Secondo l'opinione dominante, le principali cause di esaurimento sono rappresentate dal passaggio in giudicato della sentenza che impedisce l'instaurazione di nuovi giudizi sul medesimo rapporto giuridico e dal decorso del tempo, quando la situazione giuridica sia bloccata irrimediabilmente da norme dell'ordinamento.

senza precedenti. Molto poco convincente, però, è l'appiglio normativo utilizzato dai giudici, che hanno richiamato i casi della *prorogatio* in attesa della riunione delle nuove Camere (art. 61 Cost.) e della riunione entro cinque giorni delle Camere sciolte per discutere la conversione del decreto legge (art. 77 Cost.). Non convincono, questi esempi, perché legati a *rationes* decisamente poco attinenti al caso di specie: la *prorogatio* è un meccanismo volutamente temporaneo e circoscritto, mentre la riunione per la conversione del decreto legge è dettata dalla situazione di straordinaria necessità ed urgenza sottesa allo stesso atto con forza di legge.

La situazione attuale è molto diversa. In primo luogo, non sembra affatto temporanea e potenzialmente potrebbe durare fino al 2018; d'altro canto, non è riscontrabile nemmeno una situazione così straordinaria di necessità ed urgenza.

Prima ancora di conoscere le motivazioni della sentenza, voci autorevoli¹⁵ avevano affermato con forza la primazia del principio di continuità dello Stato, in quanto ente necessario, concedendo una doppia *chance* alla Corte sulla sorte degli eletti grazie al premio di maggioranza: o l'elezione viene considerata un fatto concluso, portando a termine la vicenda elettorale, oppure la Giunta competente a convalidare l'elezione, nell'applicare la nuova legge, crea il caos.

La Consulta ha optato per la prima opzione, dando un'altra, forse ultima, possibilità alla politica.

Come un nonno che rimprovera con amore il proprio nipote, si diceva in precedenza: il nipote però ora deve iniziare a camminare da solo.

¹⁵ Si pensi all'intervento dell'ex giudice della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, pubblicato su *la Repubblica*, l'8 dicembre 2013.